



PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON LINE  
ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.MUROS.SS.IT  
(ex art. 32, comma 1, Legge 18.6.2009 n. 69)

dal 13.06.13 al 28.06.13

Referto di Pubblicazione n. 159

recepit

# COMUNE DI MUROS

Provincia di Sassari

NOT 2524

via Brigata Sassari n. 66 – 07030 MUROS - Tel. 079 3440042 Fax 079 3440039

DECRETO N. 11 DEL 27.05.2013

## NOMINA DI ASSESSORE COMUNALE

### IL SINDACO

- VISTO che il giorno 15 e 16 maggio 2011 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri comunali;
- VISTO che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della Giunta;
- VISTO il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto Comunale;

### NOMINA

Il Consigliere comunale **Onali Pier Luigi, nato a Sassari il 01/12/1976**, residente in Muros Via Padre Manzella, 1, componente della Giunta comunale con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi:

#### Politiche del Territorio:

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Dalla residenza comunale, li 27 maggio 2013



IL SINDACO  
Gesuino Scano

Per accettazione della carica

L'ASSESSORE

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Muros 20 maggio 2011



IL SINDACO  
Gesuino Scano

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.  
(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;